SUPER AMMORTAMENTO AL 130%

NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO

- Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (Legge di bilancio 2017) art. 1, commi da 8 a 13;

- Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016);

- Legge n.302 del 29-12-2017 (Legge di bilancio 2018).

SOGGETTI INTERESSATI

- Soggetti titolari di reddito d'impresa;
- Professionisti, con reddito di lavoro autonomo anche svolto in forma associata, ivi compresi i contribuenti nel regime dei minimi.

INVESTIMENTI

Il beneficio spetta in relazione agli investimenti in beni strumentali **nuovi**. Oltre che per l'acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

Esclusi: i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio.

TIPOLOGIA

La maggiorazione riguarda solo i beni "materiali" caratterizzati dal requisito della **strumentalità** rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria.

Esclusi:

- tutti i beni che beneficiano della precedente versione del maxi ammortamento;
- tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1 del TUIR.

AMBITO TEMPORALE

Il super ammortamento riguarda gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, con possibile ultimazione degli investimenti entro giugno 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

AGEVOLAZIONE

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi il costo di acquisizione è maggiorato del 30%.

MODALITA' DI FRUIZIONE

Il beneficio si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene del 30%, che determina un **aumento della quota annua di ammortamento** fiscalmente deducibile.

N.b. La determinazione del costo del bene agevolabile è assunta al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi.

CUMULABILITA'

Il beneficio, in quanto misura generale, deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali.

RAFFORZAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE

L'art.1 della legge di bilancio 2017 prevede anche un "rafforzamento" della maggiorazione del costo di acquisizione di alcuni beni:

- maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" (iper ammortamento);

- maggiorazione del 40%, riconosciuta ai soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento, relativamente al costo di acquisizione di alcuni beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).